

Tax credit sanificazione: istituito il codice tributo per la compensazione

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 64/E dell'11 novembre 2021 (di seguito riportata) ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Come è noto i beneficiari, ovvero gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali – compresi gli enti del Terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti – nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, potranno utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi 2021 (ovvero quella relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta) oppure, utilizzando esclusivamente i servizi telematici delle Entrate, in compensazione tramite modello F24. In questo secondo caso, i beneficiari dovranno utilizzare il seguente codice tributo “6951” denominato “CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 32 del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73” istituito con la sopra citata risoluzione”.

Tax credit al 30% per le

spese per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione da Covid-19. Utilizzabile il 100% del credito richiesto

I contribuenti che hanno presentato alle Entrate la domanda per l'accesso al credito d'imposta previsto per le spese di sanificazione e per l'acquisto dei dispositivi di protezione da Covid-19 potranno beneficiarne interamente, in misura pari quindi al 30% delle spese comunicate. Il provvedimento firmato oggi dal direttore dell'Agenzia ha, infatti, determinato la possibilità di fruire interamente del credito d'imposta al 30%, in quanto il totale degli importi richiesti è inferiore rispetto alle risorse disponibili stanziare.

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione ex Sostegni-bis. Pubblicata in extremis la circolare

esplicativa

L'articolo 32 del Decreto Sostegni-bis, riconosce in favore di determinati soggetti un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta in parola spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Tuttavia, ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. Ora, in vista della scadenza del 4 novembre 2021 per l'invio della comunicazione delle spese per usufruire del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate con circolare n. 13 E del 2 novembre 2021 rende noti i chiarimenti per la richiesta e fruizione del bonus.

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione ex Sostegni-bis. Al via le

domande online

Al via il bonus sanificazione. A partire da oggi, infatti, sarà possibile presentare la domanda per accedere al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione introdotto dal decreto "Sostegni-bis". Il provvedimento del direttore dell'Agenzia del 15 luglio scorso ha approvato il modello e ha definito le modalità di accesso al nuovo credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione ex Sostegni-bis. Definiti i criteri per la fruizione del bonus

L'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, cd. Sostegni-bis riconosce un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di

altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, nella misura e alle condizioni indicate dal medesimo articolo 32. Con provvedimento del 15 luglio 2021, Prot. n. 191910/2021 adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 32, stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 32.

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione. Istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione

È stata pubblicata la risoluzione n. 52/E del 14 settembre 2020 che istituisce il codice tributo "6917" denominato "CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione. Nel cassetto fiscale l'importo spettante

Fissato l'ammontare del credito di imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione anti coronavirus introdotto dal Decreto rilancio. Nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di oggi, infatti, viene resa nota la percentuale che permette di calcolare l'importo spettante ad ogni richiedente. La misura del credito effettivamente utilizzabile è pari al 15,6423 per cento del credito richiesto. Questa percentuale è il risultato del rapporto tra gli importi richiesti dai contribuenti entro il 7 settembre 2020, pari a 1.278.578.142 euro, ed il limite massimo di spesa fissato dalla legge in 200 milioni di euro. Ogni beneficiario può visualizzare il credito d'imposta spettante nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Secondo quanto disposto dall'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, l'ammontare del credito d'imposta non può comunque eccedere il valore di 60 mila euro.

È pari al 15,6423% la misura

percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 settembre 2020, determinata la misura percentuale di fruizione per il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020. Tenuto conto dell'esigenza del rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia delle entrate ha fissato al 15,6423% la misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione. Come si legge nella parte motiva del provvedimento dell'11 settembre 2020 la percentuale è stata calcolata tenendo conto che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia, è stato pari a 1.278.578.142 euro. Pertanto, la suddetta percentuale è stata ottenuta dal rapporto tra 200.000.000 (limite complessivo di spesa, di cui all'articolo 125, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020) e 1.278.578.142.